

9258




*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 14 GEN. 2021

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO IX



All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 9050 / 2021

Rif. Prot. Entrata Nr. 218081/2020

Allegati:

Risposta a Nota: MAE01336072020-11-13

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AS 2007; Proposta di legge concernente: "Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale", di iniziativa dei Deputati DI STASIO, FASSINO, MIGLIORE, ed altri. Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione tecnica di passaggio parlamentare, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 della legge 196/2009, inerente alla proposta di legge indicata in oggetto.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce il testo della citata relazione positivamente verificato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

WW

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

La proposta in esame è volta a consentire all'Italia l'istituzione, tramite d.P.R. e previ accordi con gli Stati contermini, di una zona economica esclusiva (di seguito: ZEE) ai sensi della Convenzione di Montego Bay.

L'Italia non ha ancora individuato ZEE ai sensi della citata Convenzione; inoltre nelle ultime legislature non sono stati presentati ed esaminati progetti di legge di analogo contenuto.

Dalla ratifica del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si fa, infatti, presente che, nell'esercizio dei diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti:

- viene ampliato lo "spazio marittimo" per il quale il d.lgs. 201/2016 dispone un processo di pianificazione, attuativo di obblighi UE, ad opera del Ministero delle infrastrutture quale autorità competente: dalla disposizione non discendono adempimenti aggiuntivi in capo al MIT ed infatti al predetto decreto non sono stati ascritti effetti finanziari;

- in riferimento alle "acque marine", il d.lgs. n. 190/2010 già prevede, in attuazione di obblighi UE, una serie di azioni volte a conseguire e mantenere un "buono stato ambientale", mediante un sistema di traguardi e indicatori da assoggettare a monitoraggio costante da parte del Ministero dell'ambiente. Al riguardo dalla ratifica del provvedimento non discendono pertanto attività aggiuntive in capo al MATTM. Il provvedimento in oggetto ha quindi natura meramente ordinamentale, poiché si limita a disciplinare le modalità di esercizio di una facoltà già consentita a legislazione vigente, ed è quindi da considerarsi neutrale dal punto di vista finanziario.

In tale quadro si segnala che, coerentemente, a precedenti misure che hanno esteso o delimitato la giurisdizione italiana su determinate aree marine in conformità al diritto internazionale generale e pattizio, non sono stati ascritti effetti: così, ad esempio, per quanto riguarda le "zone di protezione ecologica", la l. 61/2006, che ne disciplina l'individuazione, è priva di effetti finanziari, e infatti il d.P.R. n. 209 del 2011, in attuazione della predetta legge, ha istituito zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. Anche gli accordi bilaterali volti a delimitare la "piattaforma continentale" sono stati tutti considerati neutrali (l. 290/1980 Grecia, l. 147/1995 Albania, l. 347/1978 Tunisia, l. 348/1978 Spagna).

Il provvedimento in oggetto, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

14 GEN 2021

[Firma]

